Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 62**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 marzo 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato : ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A ; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 ; NAPOLI, via Chiaia, 5 ; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1873.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (n. 2 sezioni);

2) scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:
elettricista installatore in b. t. (n. 2 sezioni).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso. dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stese sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; contabilità aziendale; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; tecnologia professionale e disegno relativo; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 55.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

nica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, foglio n. 18. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 150 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1962, n. 1993.

Modificazione dello statuto del « Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena », con sede in Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, numero 1049, con il quale fu costituito il « Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena », con sede in Modena, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 260, 23 settembre 1955, numero 1468 e 3 giugno 1961, n. 824, contenenti modificazioni dello statuto stesso;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente tenutasi il 30 settembre 1959, nella quale è stata deliberata la modifica degli articoli 18 e 23 dello statuto consortile;

Vista l'istanza 28 ottobre 1959, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette;

Visto il verbale in data 2 marzo 1962 con il quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio — preventivamente autorizzato dall'assemblea —, ha rettificato l'art. 18 dello statuto con conseguente modifica del successivo art. 21;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 21 e 23 dello statuto del « Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena » con sede in Modena, — deliberate dai competenti organi del Consorzio nelle riunioni tenute il 30 settembre 1959 e il 2 marzo 1962 —, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 18, primo e secondo comma. « l'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio nei modi e nei termini di legge, da presentarsi all'assemblea dei delegati entro il 20 (venti) del mese di aprile successivo ».

Art. 21, ultimo comma. « Per la trattazione di cui ai comma *a*) e *c*) la convocazione dovrà aver luogo entro il 20 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ».

Art. 23. « La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi sul giornale " La Cooperazione italiana ", o sul Foglio annunzi legali (F.A.L.) della provincia di Modena almeno quindici giorni prima dell'adunanza, e da affiggersi entro tale termine nella sede del Consorzio.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI

BERTINELLI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1962, n. **1994.**

Costituzione del « Consorzio di lavoro Cangrande », con sede in Verona, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza del presidente del « Consorzio di lavoro Cangrande », con sede in Verona, in data 12 giugno 1961, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto il testo dello statuto suddetto — già approvato dai competenti organi di tutte le cooperative consorziate, ai sensi dell'art. 59 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278 — quale risulta dopo le modifiche introdotte dalle cooperative stesse nelle riunioni assembleari tenute nei giorni 20 e 30 giugno, 7, 8 e 15 luglio e 12, 17, 19, 25 e 30 settembre 1962;

Udito in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il « Consorzio di lavoro Cangrande » con sede in Verona, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1962

SEGNI

BERTINELLI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1995.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Misericordia, con sede in Città di Castello (Perugia).

N. 1995. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Misericordia, con sede in Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1996.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Grisostomo, Vescovo, Confessore e Dottore, nel comune di Milano.

N. 1996. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano, in data 28 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 5 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Grisostomo, Vescovo, Confessore e Dottore, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1997.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vito M., in frazione Fornesighe del comune di Forno di Zoldo (Belluno).

N. 1997. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno, in data 25 settembre 1961, integrato con dichiarazione del 22 novembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vito M., in frazione Fornesighe del comune di Forno di Zoldo (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1998.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle « Salesiane Oblate del Sacro Cuore », con sede in Tivoli (Roma).

N. 1998. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle « Salesiane Oblate del Sacro Cuore », con sede in Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **1999.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma Vergine Maria « Stella Maris », in località Torre Fantina del comune di Chieuti (Foggia).

N. 1999. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Larino in data 31 ottobre 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma Vergine Maria « Stella Maris », in località Torre Fantina del comune di Chieuti (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2000.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, con sede nella Chiesa Cattedrale di Cerreto Sannita (Benevento).

N. 2000. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerreto Sannita, in data 2 febbraio 1962, integrato con prospetto e dichiarazione del 5 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, con sede nella Chiesa Cattedrale di Cerreto Sannita (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 55. — VILLA

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 137.

Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento e le vedove dei caduti del lavoro sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per la assegnazione di Magazzini e Rivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1963, n. 138.

Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'articolo 76 della Costituzione;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per le imprese assoggettate a trasferimento appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni di borsa la media dei valori del capitale ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso articolo 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente art. 1, che sono tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, il coefficiente di rettificazione del capitale netto ai sensi del n. 2 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, risulta dal rapporto tra la somma dei valori dei capitali, delle imprese determinati ai sensi del precedente art. 1 e la somma dei capitali netti delle imprese stesse quali si rilevano dai bilanci al 31 dicembre 1961 redatti in conformità della legge 4 marzo 1958, n. 191, ed è determinato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Per le imprese ed i beni non contemplati negli articoli precedenti l'indennizzo è liquidato in relazione al valore di stima determinato dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, che debbono tener conto dei valori desumibili dalle scritture contabili al 31 dicembre 1960 regolarmente tenute in conformità delle vigenti disposizioni legislative nonchè dei criteri adottati per le imprese di cui al n. 2 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'art. 2 del presente decreto.

In mancanza delle scritture contabili menzionate nel precedente comma si tiene conto di ogni altro elemento di valutazione.

In caso di concessione per impianti idroelettrici nella stima si tiene conto anche della residua durata della stessa.

Art. 4.

La Commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è istituita con sede presso il Ministero dell'industria e del commercio ed è composta:

da un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con qualifica non inferiore a presidente di Sezione della Cassazione o equiparata, che la presiede;

da due esperti in materie giuridiche scelti tra professori universitari di ruolo od abilitati all'esercizio della professione forense avanti la Corte di cassazione, di cui uno designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

da tre esperti in materie economiche scelti tra professori universitari di ruolo o iscritti nell'albo dei dottori commercialisti da almeno dieci anni, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro;

da tre esperti del settore industriale elettrico scelti tra i professori universitari di ruolo o tra ingegneri iscritti nell'albo da almeno dieci anni, di cui uno designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Non possono far parte della Commissione coloro che sono amministratori, dipendenti o consulenti delle imprese assoggettate a trasferimento o hanno rivestito anche temporaneamente una di tali qualifiche nell'ultimo quinquennio.

Il presidente ed i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sette componenti compreso il presidente il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio è istituita la segreteria della Commissione di cui ai comma precedenti, che ha il compito di assistere la Commissione stessa e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari al suo funzionamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico dell'Enel, che vi provvede su determinazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 5.

Il ricorso alla Commissione menzionata nell'art. 4 del presente decreto con l'indicazione dei motivi dell'impugnazione è presentato al Ministero dell'industria e del commercio e notificato all'Enel.

La decisione della Commissione viene comunicata a cura della segreteria al ricorrente ed all'Enel.

Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria da parte del ricorrente o dell'Enel.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 93. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 29 settembre 1962, n. 1462: « Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646; 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1962, alla pagina 4280:

art. 12, colonna seconda, primo rigo, in luogo di: « all'articolo 1 » leggasi « all'articolo 3 »;

art. 13, colonna seconda, settima riga, in luogo di: « articolo 5 » leggasi « articolo 11 ».

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede in Palermo:

Tariffa 3 *C*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 5 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 15 febbraio 1963

(1120) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa n. 35, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto.

Roma, addì 15 febbraio 1963

(1121) p. *Il Ministro*: GASPARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 29 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3868/R in data 31 gennaio 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Arsiotan* fiale 10 × 2 cc.	Laboratori Eliovit, Brescia, via Marsala, 31-c	4-12-1958	2.812	29-12-1962
2	*Arsiotan* sciroppo 150 g. (cat.)	Id.	4-12-1962	2.812/A	29-12-1962
3	*Citrol* flacone 150 cc.	Istituto Farmacot. Emiliano, Brescia, via Monte Ortigara n. 28	10-12-1957	13.318	27-12-1962
4	*Calmoverina* 10 supposte g. 0,25	Randis Lab. Farmaceutico, Brescia, via Tagliamento, 10	16- 1-1963	18.330	17- 1-1963
5	*Calmoverina* sciroppo 200 g. (cat.)	Id.	16- 1-1963	18.330/A	17- 1-1963
6	*Tocoferina E* fiale 6 × 2 cc. mg. 50 (serie)	Lab. Italiano Bioch. Farmaceutico Lisapharma, Erba (Como), via Licinio, 11	30- 6-1954 18-12-1861	6.798/1	27-12-1962
7	*Tocoferina E* 20 confetti mg. 70 (cat.)	Id.	30- 6-1954	6.798/A	27-12-1962
8	*Actinolitico* per uso veterinario, iniett., 10 cc.	Fatro Farmotecnica Romagnola, Forlì, largo De' Calboli, 3	22- 8-1956	11.499	31-12-1962
9	*Hormo Klimasan* 40 confetti	Chemosan Union S.A., Vienna (Austria) rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken & Co., Genova, corso Carbonara n. 10-4-2	9-11-1953	6.770	27-12-1962
10	*Cutsan* per uso veterinario, flacone 150 g. uso esterno	Laboratorio Energos, Genova, via Nizza, 2	28- 4-1954	8.890	3- 1-1963
11	*Ricostituente Energos* sciroppo 180 g.	Id.	10- 5-1954	2.277	3- 1-1963
12	*Idroncurit* 10 fiale A + 10 fiale B	Biochimica Milanese, Milano, via C. Freguglia, 4	11-11-1961	19.250	30-12-1962
13	*Tricalcioarsile vitaminico* fiale 10 × 2 cc.	Biofarmaci Vanoni, Casarile (Milano), via Binasco, 10	12- 7-1956	11.323	28-12-1962
14	*Tricalcioarsile vitaminico* fiale 6 × 5 cc. (serie)	Id.	30- 4-1957	11.323/1	28-12-1962
15	*Tricalcioarsile vitaminico* fiale 5 × 10 cc. (serie)	Id.	30- 4-1957	11.323/2	28-12-1962
16	*Tricalcioarsile vitaminico* sciroppo 150 g. (cat.)	Id.	12- 7-1956	11.323/A	28-12-1962
17	*Protensyl* 30 compresse	Laboratori Bouty, Milano, via Vanvitelli, 6	28- 4-1953	7.724	3-12-1962
18	*Protensyl* fiale 10 × 1 cc. (cat.)	Id.	14- 2-1955	7.724/A	3-12-1962
19	*Protensyl papaverina* 30 confetti (cat.)	Id.	1- 6-1955	7.724/B	3-12-1962
20	*Novurit* 5 supposte	Chinoin S.p.A., Milano, via G. Zanella, 3	8- 8-1949	2.276	16- 1-1963
21	*Fosfinito* fiale 12 × 1,2 cc.	G. Grippa & C. S.p.A., Milano, corso Italia, 22	7- 6-1958	411	16- 1-1963
22	*Fosfinito* 30 compresse g. 0,10 (cat.)	Id.	7- 6-1958	411/A	16- 1-1963
23	*Fosfinito al malto* polvere g. 230 (cat.)	Id.	7- 6-1958	411/B	16- 1-1963
24	*Regoprex* fiale 10 × 2 cc.	Id.	27- 1-1958	1.090	16- 1-1963
25	*Tonodan* fiale 12 × 1,2 cc.	Id.	27- 7-1957	12.809	16- 1-1963
26	*Tonodan* flacone contagocce 20 g. (cat.)	Id.	27- 7-1957	12.809/A	16- 1-1963
27	*Deamin* 4 supposte g. 2	Istituto De Angeli, Milano, via Serio, 15	9- 2-1954	1.358	21- 1-1963
28	*Tolcutin* tubo crema g. 20	Id.	21-10-1960	17.555	29-12-1962

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
29	*Pluridone* 3 supposte g. 2,2 adulti	Farber Ref, Milano, via Imperia, 35	5-11-1958 21-10-1959	14.377	28-12-1962
30	*Pluridone* 3 supposte g. 1,2 ped. (serie)	Id.	5-11-1958 21-10-1959	14.377/1	28-12-1962
31	*Apacil* 100 compresse g. 0,50	S.A. Farmac. Italia « Farmitalia », Milano, largo Donegani n. 1-2	11- 5-1949	1.803	20-12-1962
32	*Apacil* tipo semplice, 100 compresse cher. g. 0,50 (cat.)	Id.	1- 6-1951	1.803/B	20-12-1962
33	*Cachets digestivi della ditta Gabbiani* 24 cachets da g. 1,20	Laboratorio di chimica applicata di A. Gabbiani, Milano, via Mecenate, 76	24- 1-1958	13.340	29-12-1962
34	*Cachets disinfettanti* 24 cachets da g. 1,20 . . .	Id.	22- 9-1954	9.367	29-12-1962
35	*Florema della ditta Gabbiani* sciroppo g. 200 . .	Id.	30- 3-1957	12.410	29-12-1962
36	*Jotan Gabbiani* sciroppo 200 g.	Id.	25-10-1957	13.079	29-12-1962
37	*Pomata risolvente della ditta Gabbiani* pomata g. 50 uso esterno	Id.	6- 4-1957	12.411	29-12-1962
38	*Scirocolo* sciroppo 200 g.	Id.	25- 6-1957	12.658	29-12-1962
39	*Sciroppo sedativo della ditta Gabbiani* sciroppo 40 g.	Id.	4- 4-1957	12.402	29-12-1962
40	*Stenogina* flacone gocce 50 g., fiale 12 ×1 cc. (cat.)	Id.	24- 2-1955	9.783	29-12-1962
41	*Stenogina oftalmica* fiale 10 × 0,5 cc. 1° grado (cat.), fiale 10 × 0,5 cc. 2° grado (serie), fiale 20 × 0,5 cc. 3° grado (serie)	Id.	24- 2-1955	9.783	29-12-1962
42	*Angorzimina Ganassini* 20 confetti g. 0,50 . . .	Istituto Ganassini S.p.A., Milano, via Gaggia, 16	22- 4-1960	17.042	8- 1-1963
43	*Angorzimina Ganassini* 5 supposte g. 2 (cat.) . .	Id.	22- 4-1960	17.042/A	8- 1-1963
44	*Cinaran* 56 confetti	Inverni e Della Beffa, Milano, via Ripamonti, 99	30- 8-1961	10.920/A	14- 1-1963
45	*Clarmil* 4 e 20 compresse	Istituto di Sieroterapia e Chemioterapia, Milano, viale Liguria, 21	30- 3-1960	16.869	21-12-1962
46	*Clarmil* 10 supposte mg. 600 adulti (cat.)	Id.	28-10-1961	16.869/A	21-12-1962
47	*Clarmil* 10 supposte mg. 300 ped. (serie)	Id.	28-10-1961	16.869/A-1	21-12-1962
48	*Simbiostyl* sciroppo 160 cc.	Id.	24-11-1950	4.187	21-12-1962
49	*Sinforil* 6 e 12 capsule g. 0,30	Id.	25-11-1958 29- 8-1959	14.560	21-12-1962
50	*Bi Vit* 20 compresse mg. 6 (cat.)	Italfarmaco S.p.A., Milano, via F. Testi, 330	25- 6-1947	777	29-10-1962
51	*Bi Vit* fiale 3 × 1 cc. mg. 10 (cat.)	Id.	20- 1-1956 10-10-1960	777/A	29-10-1962
52	*Apsical* fiale 5 × 2 cc. mg. 1	Limas S.p.A., Milano, via Bacchiglione, 16	13- 8-1958	14.192	31-12-1962
53	*Apsical* fiale 5 × 5 cc. mg. 2,5 (serie forte) . . .	Id.	13- 8-1958	14.192/1	31-12-1962
54	*Lantol* fiale 4 × 3 cc.	Lab. Farmaceutici Maestretti, Milano, via Gran Sasso, 18	9- 6-1954	9.027	27-12-1962
55	*Prunetta* flacone 180 g. emulsione	Laura Carla Matteucci, Milano, via Panzacchi 1 (già della ditta Lab. Bioch. Borio Farneti, Torino)	25- 5-1957	12.588	21-11-1961
56	*Oto rino mugolio al* 5 % flacone 20 g.	Mugolio di L. Picollo & C., Milano, via B. Lanino, 5	23- 3-1950	3.109	17-12-1962
57	*Oto rino mugolio al* 10 % flacone 20 g.	Id.	23- 3-1950	3.109	17-12-1962
58	*Perle mugolio semplice* 30 perle	Id.	23- 3-1950	3.109	17-12-1962
59	*Perle mugolio con codeina* 30 perle	Id.	23- 3-1950	3.109	17-12-1962
60	*Rino mugolio* tubo pomata g. 30	Id.	23- 3-1950	3.109	17-12-1962
61	*Livergiuli* (già Epargiuli), sciroppo 120 cc. . .	Pharma Giuli, Milano, via Donizetti, 57	20- 2-1962	12.983	27-11-1962
62	*Synkavit* fiale 3 × 1 cc. mg. 10	Prodotti Roche S.p.A., Milano, piazza Durante, 11	21- 4-1951 13- 7-1960	4.801	9- 1-1963
63	*Synkavit* 10 compresse mg. 10 (cat.)	Id.	21- 4-1951 13- 7-1960	4.801/A	9- 1-1963
64	*Bromantina* 20 e 50 compresse	SPA - Società Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	5-12-1951	5.666	24- 1-1963
65	*Broncopen* 2 supposte UI 250.000 (cat.)	Id.	25-10-1954	8.779/A	29-12-1962

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
66	*Prestosan* fiale 10 × 1 cc., flacone gocce 20 cc., 20 compresse	SPA - Società Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	19- 1-1953	7.397	29-12-1962 23- 1-1963
67	*Purgante Spa con albumina d'uovo* tubetto 1 dose di 2 compresse, tubetto 10 dosi di 2 compresse (cat.)	Id.	25-10-1950	3.191/A	24- 1-1963
68	*Rectobil* 5 supposte adulti	Id.	18- 8-1954	9.229	24- 1-1963
69	*Spacyl sulfa* 8 capsule	Id.	26- 3-1959	14.904	24- 1-1963
70	*Spamicetina* pomata oftalmica 5 cc. al 2 % . .	Id.	22-12-1953	8.467	24- 1-1963
71	*Spasulfa antibiotico* 6 supposte . .	Id.	20-10-1956	11.706	24- 1-1963
72	*Spavit A liposolubile* fiale 6 × 1 cc. UI 50.000, flacone gocce 10 cc.	Id.	24- 9-1953 11-10-1954	8.109	24- 1-1963
73	*Spavit B12* fiala 1 × 1 cc. mcg. 15, fiale 3 × 1 cc. mcg. 15, fiale 6 × 1 cc. mcg. 15	Id.	11-10-1956	11.662	24- 1-1963
74	*Spavit B12* flacone gocce 20 cc. (cat.) .	Id.	11-10-1956	11.662/A	24- 1-1963
75	*Supposte Spa fortius* 1 e 2 supposte UI 500.000 (serie)	Id.	7- 5-1958	3.050/1	3- 1-1963
76	*B-Amino* sciroppo 150 g.	Guido Rivetti e Figli Industria Farmac. Napoli, San Giovanni a Teduccio	23-11-1956	11.871	27-12-1962
77	*Soluna* 6 supposte g. 0,50 adulti (cat.)	Id.	20- 4-1960	16.732/A	27-12-1962
78	*Soluna* 6 supposte g 0,150 (serie ped.)	Id.	20- 4-1960	16.732/A-1	27-12-1962
79	*Tiocomplex* 6 supposte adulti (cat.) . . .	Id.	13-12-1960	18.248/C	27-12-1962
80	*Tiocomplex* 6 supposte ped. (serie) . . .	Id.	13-12-1960	18.248/C-1	27-12-1962
81	*Vitamina D2* 6 fiale da mg. 0,125 . .	Id.	14- 7-1952	6.697	27-12-1962
82	*Vitamica C Biofarmas* fiale 6 × 1 cc. g. 0,05	Guido Rivetti e Figli Industria Farmac. Napoli, San Giovanni a Teduccio (già Biofarms, Napoli)	14- 7-1952	6.698	27-12-1962
83	*Vitamina C Biofarmas* fiale 3 × 5 cc. g. 1 (serie)	Id.	2- 8-1955	6.698/A	27-12-1962
84	*Ancortone* 30 compresse mg. 5 .	Merck Sharp e Dohme Italia, Pavia, via Emilia, 21	4-12-1958	10.784	10- 8-1962
85	*Alfa Monovit Sossi* fiale 5 × 1 cc. U1 25.000 .	Bios Biochimici Sossi, Pisa, via Cardinale Maffi, 36-38	5- 3-1954	8.669	28-12-1962
86	*Anfigonadin Sossi* fiale 5 × 1 cc. mg. 5, fiale 10 × 1 cc. mg. 5	Id.	30- 9-1955	10.401	28-12-1962
87	*Anfigonadin Sossi* fiale 5 × 1 cc. mg. 10 (serie), fiale 10 × 1 cc. mg. 10 (serie)	Id.	30- 9-1955	10.401/A	28-12-1962
88	*Beta 1 Monovit Sossi* fiale 5 × 1 cc. mg. 15, fiale 10 × 1 cc. mg. 30, fiale 6 × 2 cc. mg. 60	Id.	3-10-1952	7.088	28-12-1962
89	*Beta 1 Monovit Sossi* fiale 5 × 1 cc. mg. 5 (serie). fiale 10 × 1 cc. mg. 5 (serie)	Id.	8- 4-1955	7.088/A	28-12-1962
90	*C. Monovit Sossi* fiale 10 × 1 cc. mg. 50 . . .	Id.	6- 3-1954	8.702	28-12-1962
91	*Delta Monovit Sossi* fiale 5 × 1 cc. 25.000 U1. . fiale 3 × 2 cc. 300.000 UI (serie)	Id.	4- 2-1952	5.969	28-12-1962
92	*PP Monovit Sossi* fiale 5 × 5 cc. . . .	Id.	28- 8-1952	6.958	28-12-1962
93	*Cipicaber* fiale 10 × 1 cc. tipo debole, fiale 6 × 1 cc. tipo debole	Caber Farmaceutici, Ravenna, via Trieste, 41	20- 3-1951 19- 1-1954 27-11-1961	4.645	11- 1-1963
94	*Bradisulfa* 6 compresse	Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma, via Guido d'Arezzo, 32	30- 9-1959	14.469	31-12-1962
95	*Purgante composto O.P.G. alla fenolftaleina ed ossido magnesio* buste, cialdini	Officina Preparati Galenici, Roma, piazza dell'Emporio, n. 16	12- 4-1945	422	28-12-1962
96	*Purgante composto O.P.G. con mannite e cioccolato* busta g. 6	Id.	9- 4-1945	114	28-12-1962
97	*Merluzzina* (già Adigutt) flacone gocce 10 cc.	R.P. Scherer, Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 20,100 (già della ditta Panacea - Roma)	11- 8-1958	14.115	8-10-1962
98	*Novocal* fiale 12 × 2 cc.	Ledig Farmaceutici, Salerno via Papio, 20	28- 6-1951	5.081	21- 1-1963
99	*Novo Thiamina* fiale 10 × 1 cc. mg. 5	Id.	15- 6-1955	1.722	21- 1-1963
100	*Flustop* fiale 5 × 2 cc.	Farmaceutici dott. L. Fontana, Terni, via C. Battisti, 167	16- 6-1954	9.040	29-13-1962

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
101	*Flustop* 4 supposte (cat.)	Farmaceutici dott. L. Fontana, Terni, via C. Battisti, 167	29- 3-1956	9.040/A	29-12-1962
102	*Flustop* 10 confetti (cat.)	Id.	29- 3-1956	9.040/B	29-12-1962
103	*Morrucal solido* 12 discoidi g. 5 (cat.)	Id.	16-10-1951	688/A	15- 1-1963
104	*Tosal* 12 supposte	Id.	23-12-1957	13.301	29-12-1962
105	*DI estrone Taricco* 10 supposte mg. 0,5 normale, 10 supposte mg. 2 forte (serie), 10 supposte mg. 10 fortissimo (serie)	Laboratorio Chimico Taricco, Torino, via C. Alberto, 29	27-11-1951	5.609	29-12-1962
106	*Neo ghenol* 5 supposte adulti g. 2,5	San Simone Farmindustria, Torino, via Caltanissetta, 10-*a*	20- 2-1962 3-10-1962	19.603	13-12-1962
107	*Neo ghenol* 5 supposte ped. g. 1,5 (serie)	Id.	20- 2-1962 3-10-1962	19.603/1	13-11-1962
108	*Ulcafenina* 20 compresse	SO.CO.FAR, Milano, via Cappuccio, 14 (già della ditta Istituto Chim. Biol. Triestino di Trieste)	5-11-1951 2- 4-1954	5.469	12-11-1962
109	*Streptomicina solfato* flacone di streptomicina solfato equivalente a g. 1 di streptomicina base	The Distillers Co. Biochemicals Ltd, (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Importex Chim. Farmac., Trieste, via Conti, 28	7- 2-1952 23- 8-1956	5.987	26-11-1962
110	*Diidrostreptomicina solfato* flacone g. 1 (cat.)	Id.	7- 2-1952 23- 8-1956	5.987/A	26-11-1962

(901)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1963, n. 6360/4264, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1963, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 101, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 13.963.040 (lire tredicimilioninovecentosessantatremilaquaranta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Orbetello (Grosseto), della superficie di ettari 183.56.12 nei confronti della ditta MAZZONI Giuseppe fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2792, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.515.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1955) — nella misura di L. 1.448.040.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 678.815 (lire seicentosettantottomilaottocentoquindici).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.120.000 (lire duemilionicentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156 concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 285 del 10 novembre 1962.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1963, n. 6359/4263, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1963, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 100, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in lire 10.429.864,20 (lire diecimilioniquattrocentoventinovemilaottocentosessantaquattro e cent. 20), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma) della superficie di ettari 84.24.90 nei confronti della ditta CALDERINI Alessandro fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato di L. 8.470.000, già liquidato con decreto presidenziale 4 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1955) — nella misura di L. 1.959.864,20.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 913.011 (lire novecentotredicimilaundici).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.865.000 (lire duemilioniottocentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156 concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 285 del 10 novembre 1962.

(1073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1963 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 luglio 1963.

(1009)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1963 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 luglio 1963.

(1010)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1963 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 luglio 1963.

(1011)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel prospetto dei « Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1963 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 27 febbraio 1963, all'ultima riga la cifra di L. 104.218 milioni, relativa alla circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1963, deve intendersi rettificata in lire 104.739 milioni.

(1246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,74	620,82	620,84	620,81	620,85	620,74	620,80	620,70	620,72	620,80
$ Can.	576,11	576,15	576,25	576,05	575,55	576,02	576,10	576 —	576,05	576,25
Fr. Sv.	143,45	143,38	143,40	143,40	143,35	143,42	143,375	143,45	143,40	143,40
Kr. D.	90,01	89,98	90,02	90,01	89,95	89,99	90 —	89,95	90 —	90 —
Kr. N.	86,88	86,87	86,90	86,89	86,85	86,87	86,895	86,90	86,86	86,90
Kr. Sv.	119,66	119,64	119,60	119,655	119,50	119,66	119,64	119,60	119,65	119,65
Fol.	172,39	172,34	172,40	172,40	172,40	172,40	172,40	172,40	172,40	172,40
Fr. B.	12,45	12,455	12,4590	12,45875	12,455	12,45	12,456	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,69	126,70	126,71	126,70	126,70	126,69	126,69	126,70	126,68	126,68
Lst.	1739,74	1739,80	1739,60	1739,85	1739,25	1739,55	1739,75	1739,75	1739,55	1739,80
Dm. occ.	155,19	155,22	155,21	155,2125	155,18	155,20	155,21	155,15	155,20	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,04	24,0380	24 —	24,04	24,038	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,69	21,70	21,73	21,71	21,70	21,69	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 4 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,25
Redimibile 3,50 % 1934	93,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,805
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	143,387
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,892
1 Corona svedese	119,647
1 Fiorino olandese	172,40
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	126,695
1 Lira sterlina	1739,80
1 Marco germanico	155,211
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esame, al posto di direttrice nell'Educandato femminile dello Stato di Firenze

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 8 novembre 1962, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'educandato femminile dello Stato di Firenze ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della direttrice dell'educandato stesso;

Considerato, per gli effetti di cui all'art. 12 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che il Consiglio di amministrazione dell'educandato ha ritenuto impromovibile l'attuale vice direttrice, perchè ancora in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esame al posto di direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Firenze, riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non superiore agli anni 50 (art. 26 regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312);

3) titolo di studio: laurea, o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (articoli 2 e 128 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato, di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V.

La domanda deve pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. nella domanda la concorrente deve dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove è iscritta nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento o l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito, o gli estremi della iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (conseguita sulla base di una laurea);

i servizi prestati eventualmente presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarata decaduta dallo impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente i titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio e recapito (la candidata dovrà comunicare le eventuali successive variazioni);

l'elenco dei titoli di merito eventualmente allegati alla domanda.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano formalmente imperfetti.

Le concorrenti possono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5. Detta documentazione può, tuttavia, essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di sessanta giorni prescritti del primo comma del presente articolo.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

Non saranno valutati i titoli non documentati, o documentati dopo la scadenza del termine più sopra indicato; non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati a questo Ministero per altro fine.

Art. 4.

Esclusione dal concorso Irricevibilità delle domande

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame - Titoli
Proclamazione della vincitrice e delle idonee

Il concorso consiste:

a) in una prova di esame (colloquio) diretta a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli Istituti di educazione, i suoi principi pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di educazione;

b) nella valutazione dei titoli di merito posseduti dalla candidata e da essa documentati ai sensi dell'art. 3.

Per la valutazione del colloquio la Commissione giudicatrice dispone di 30 punti.

Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone di 60 punti.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio con il punteggio ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

Per conseguire la idoneità occorre aver superato la prova di esame con almeno 21 punti su trenta.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad essa inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice, composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio massimo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova di esame

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazioni.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario, contenente la attestazione dell'avvenuto accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quello dell'apposita comunicazione sopra citata.

Il personale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione. Tuttavia il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda il titolo di studio e lo estratto dell'atto di nascita, alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione. Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), o non restituiscano, entro il termine assegnato, i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a direttrice in prova dell'Educandato femminile statale di Firenze.

Per la carriera e il trattamento economico valgono le disposizioni vigenti per i presidi di 1ª categoria delle scuole secondarie.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Registro n. 8, foglio n. 144.

(1163)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (I A) vacante nel comune di Firenze

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 agosto 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Firenze (classe I A);

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1. Carminelli dott. Etrusco	punti	116,51	su 132
2. Napolitano dott. Mario	»	115,70	»
3. La Bianca dott. Cosimo	»	115,33	»
4. Boccardi dott. Tommaso	»	108,16	»
5. Montecalvo dott. Antonio	»	107,42	»
6. Ferrari dott. Gino	»	106,51	»
7. Sanna dott. Orazio	»	106,29	»
8. Perta dott. Angelo	»	105,24	»
9. Polazzi dott. Tito	»	103,83	»
10. Innocenzi dott. Giulio	»	102,05	»
11. Del Bene dott. Giovanni	»	101,59	»
12. Ferro dott. Girolamo	»	100,54	»
13. Madau Diaz dott. Gaetano	»	100,41	»
14. Roccella dott. Davide	»	100,12	»
15. De Lisi dott. Leonardo	»	94,52	»
16. Messina dott. Francesco	»	94,10	»
17. Tiberii dott. Menotti	»	92,46	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1199)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15222, in data 4 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visti i decreti n. 15318, in data 7 dicembre 1962 e n. 279 in data 1° febbraio 1963 con i quali sono state dichiarate le vincitrici dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto della rinunzia da parte della concorrente Alessandrini Carla si è reso ancora disponibile il posto della condotta ostetrica di Montepulciano (frazione Abbadia);

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalla concorrente Ceccarelli Borgogni Lina che segue la predetta in graduatoria;

Tenuto conto che l'ostetrica Ceccarelli Borgogni Lina, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Ceccarelli Borgogni Lina è dichiarata vincitrice del concorso indicato ed assegnata alla sede della condotta ostetrica di Montepulciano (frazione Abbadia).

Il sindaco di Montepulciano incaricato per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Siena, addì 22 febbraio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1227)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13373/925, in data 15 dicembre 1962, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di ufficiale sanitario di vigilanza igienica e di profilassi, bandito con decreto n. 8950/679 del 4 dicembre 1961;

Visto il decreto n. 13374/926, in data 15 dicembre 1962, con cui sono stati nominati ufficiali sanitari i candidati vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto n. 1735/961 del 20 febbraio 1963, con cui il dott. Romano Giancarlo è stato dichiarato rinunciatario per non avere assunto servizio nei prescritti termini;

Considerato che il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Monterenzio e Amministrazione provinciale di Bologna è rimasto vacante e disponibile;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 24, 25 e seguenti del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Frangipane Renzo è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Monterenzio e Amministrazione provinciale di Bologna - Comune capo consorzio: San Lazzaro di Savena.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto ufficiale sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina. Non assumendo servizio entro il predetto termine, senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio, a quelli dei Comuni componenti il Consorzio ed all'albo dell'Amministrazione proviciale di Bologna.

Il sindaco del comune di San Lazzaro di Savena, nella sua qualità di presidente del Consorzio, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bologna, addì 22 febbraio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

(1153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 392 del 20 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 maggio 1962, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le domande dei sanitari utilmente collocati in graduatoria e le preferenze espresse per l'assegnazione delle condotte;

Viste le rinuncie da parte dei concorrenti dott. Carlotti Gian Carlo, dott. Fraccalanza Alberto, dott. Boatto Luigi alla assegnazione della condotta unica di Musile di Piave;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del sopracitato decreto n. 392 del 20 marzo 1962 il dott. Valentino Martina, che segue in graduatoria i concorrenti che hanno rinunciato all'assegnazione della condotta di Musile di Piave, è dichiarato vincitore della condotta medica stessa dove ha assunto servizio in tempo utile ai fini della validità della graduatoria approvata con decreto del medico provinciale n. 392 del 10 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il 2 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Venezia e del Comune interessato.

Venezia, addì 18 febbraio 1963

Il medico provinciale: CANALIS

(1154)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.